

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

### Oggetto

Ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

### Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Tri-Ocean Trading.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri-Ocean Trading.*

<sup>(1)</sup> GU C 448 del 15.12.2014.

---

## Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-719/14) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore di valutazione»)**

(2016/C 392/35)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Tri Ocean Energy (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

### Oggetto

Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e volto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 283, pag. 59), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 283, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

### Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la Tri Ocean Energy.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri Ocean Energy.*

<sup>(1)</sup> GU C 448 del 15.12.2014.